

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Imposta sull'energia invece dell'IVA»,
depositata il 17 dicembre 2012²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2013³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 17 dicembre 2012 «Imposta sull'energia invece dell'IVA» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 130 (nuovo) Imposta sull'energia

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sull'importazione e la produzione in Svizzera di energia non rinnovabile. Se l'energia è esportata, l'imposta viene restituita. L'imposta è calcolata per chilowattora di energia primaria.

² Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza, la legge può prevedere un'imposta sull'energia grigia.

³ L'aliquota dell'imposta è determinata in modo che il gettito dell'imposta corrisponda a una percentuale fissa del prodotto interno lordo.

⁴ Ogni vettore energetico può essere assoggettato a un'aliquota diversa in funzione del suo bilancio ecologico globale.

⁵ Al fine di evitare distorsioni considerevoli della concorrenza e semplificare la riscossione dell'imposta, la legge può prevedere eccezioni a un'imposizione integrale.

¹ RS 101

² FF 2013 553

³ FF 2013 7747

⁶ Se, a causa dell'evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, il 13,1 per cento al massimo del gettito d'imposta può essere impiegato a tal fine.

⁷ Il 5 per cento del gettito d'imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un'altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196 n. 3 cpv. 2 lett. e^{bis} (nuova)

3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

e^{bis}. utilizzare l'1,5 per cento del gettito dell'imposta sull'energia di cui all'articolo 130a;

Art. 197 n. 9^a (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 130a (Imposta sull'energia)

¹ All'entrata in vigore della legislazione relativa all'articolo 130a, ma al più tardi il 31 dicembre del quinto anno seguente l'accettazione dello stesso:

- a. gli articoli 130, 196 numero 3 capoverso 2 lettera e nonché 196 numero 14 sono abrogati;
- b. l'articolo 134 è modificato come segue:

Art. 134 Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale

¹ Ciò che la legislazione federale sottomette alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all'imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

² La percentuale fissa del prodotto interno lordo di cui all'articolo 130a capoverso 3 è stabilita in modo che il gettito dell'imposta sull'energia corrisponda al gettito medio dell'imposta sul valore aggiunto dei cinque anni precedenti la soppressione della stessa.

³ Se la legislazione relativa all'articolo 130a non entra in vigore al più tardi il 1° gennaio del sesto anno seguente l'accettazione dello stesso, il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

